

N. 3074/2017



Tribunale di Venezia

Seconda (ex Terza) Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott. ssa Luisa Ricci, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al R.G. n. 3074/2017 promosso

da

nato in MALI in data 01/12/1989, di nazionalità maliana, rappresentato e difeso dall'avv. TACCHI VENTURI PAOLO del Foro di Verona, come in atti

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA - CONTUMACE

resistente

* * * *

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n.35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n.150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona del 19.01.2017, notificato il



20.02.2017

* * *

1)

Il suddetto ricorrente impugnava il provvedimento del 19.01.2017 reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, , notificato il 20.02.2017, e chiedeva in via principale il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato e subordinatamente della protezione sussidiaria ex 14 d.lgs. 251/2007.

In via gradata chiedeva anche il riconoscimento della protezione umanitaria ex art.5 comma 6 D.Lgs. 286/1998.

Il magistrato assegnatario dott.ssa Arbia fissava per l'audizione l'udienza del 08.03.2018, ma, in costanza di tale data, veniva sostituito il giudice per trasferimento del primo magistrato e così doveva essere rifissata l'audizione del RA alla data del 19.10.2018.

Il ricorrente veniva quindi sentito, confermando, senza l'ausilio dell'interprete (in quanto dichiarava di capire e parlare la lingua italiana), tutte le circostanze dedotte davanti alla Commissione territoriale in data 16.01.2017 senza alcuna eccezione, salvo che per l'espressa rettifica di due circostanze (che il ricorrente dichiarava essere state riportate erroneamente).

Il Ministero dell'Interno non si costituiva, nè compariva e veniva dichiarato contumace.



Il legale de ricorrente chiedeva termine per deposito telematico di ulteriore documentazione relativa alle varie attività svolte in Italia dal ricorrente, che veniva concesso.

Depositata nelle more la documentazione prospettata, all'udienza del 08.04.19 il procuratore concludeva per l'accoglimento dei tre tipi di protezione richiesta, *status*, sussidiaria ed umanitaria, in via gradata tra loro, nonché per la liquidazione delle competenze in patrocinio a spese dello Stato.

Il giudice si riservava quindi la decisione.

* * * * *

2)

Ciò premesso, occorre rilevare che il D.Lgs. n.251/2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - nel testo modificato dal D.Lgs n.18/2014 disciplina, ricalcando la definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 (ratificata con L. n.722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato con L. n.95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

In particolare, l'art.2 lett. a) definisce la **Protezione Internazionale** e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Status di rifugiato

E' definito rifugiato, ai sensi dell'art.2, comma 1 lett. e) e f), del D.Lgs. n.251/2007, il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza,*



religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno" (art.2 lett. e).

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 del medesimo D.Lgs. n.251/2007 contengono la definizione di "atti di persecuzione" e "dei motivi della persecuzione".

Precisamente: secondo il citato art.7, comma 1, gli atti di persecuzione devono - alternativamente - essere a) sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violenza grave dei diritti umani fondamentali; b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Tali atti, a mente del successivo comma 2, possono assumere la forma di: 1) atti di violenza fisica e psichica, compresa la violenza sessuale; 2) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per la loro natura o attuati in modo discriminatorio; 3) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; 4) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; 5) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo possa comportare la



commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art.10 comma 2; 6) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta, l'art.5 del D.Lgs. n.251/2007 identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art.6, comma 2, contro persecuzioni e danni gravi.

L'art.8 del medesimo D.Lgs. n.251/2007 prevede poi che la qualifica di rifugiato può essere attribuita solamente a colui che sia perseguitato ovvero tema di esserlo per specifici motivi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ed opinioni politiche) dovendo quindi l'individuo richiedente protezione possedere le caratteristiche su cui la persecuzione si fonda ovvero essendo necessario che tali caratteristiche gli siano attribuite (a ragione o a torto) dall'agente di persecuzione.

Il timore di persecuzione per i motivi normativi previsti, inoltre, può sorgere anche allorquando lo straniero già si trovi sul territorio dello Stato al quale inoltra domanda di protezione. Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass. S.U. n.4674/97) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che



vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. S.U. n.27310/08).

Protezione sussidiaria

E', invece, definita persona ammissibile alla protezione sussidiaria, a mente dell'art.2 comma 1 lett. g) e h) del D.Lgs. n.251/2007, il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art.14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Il danno grave viene individuato dall'art.14 del citato D.Lgs. nella: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Nel caso di cui alla lett. c) la situazione del richiedente deve essere esaminata alla luce dei diversi elementi insiti in tale inciso (elementi di carattere oggettivo: presenza di violenza indiscriminata collegata ad un conflitto armato- non a sporadici ed episodici disordini o violenze; elementi di carattere soggettivo consistenti in fattori di individuazione del rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona. Secondo interpretazione della Corte di Giustizia



dell'UE, l'esistenza di grave e individuale minaccia alla vita della persona ai fini della protezione internazionale sussidiaria non richiede la presentazione, da parte del ricorrente, di prove sulle circostanze che lo stesso è personalmente oggetto di minaccia, ma eccezionalmente si può ritenere la sussistenza di tale minaccia, qualora il grado di violenza indiscriminata caratterizzante il conflitto armato raggiunga una soglia così alta da presentare ragioni sostanziali per credere che un civile rientrato nel paese o nella regione interessati sarebbe, sulla sola base della sua presenza in quel territorio, esposto a effettivo rischio di essere sottoposto a minaccia. (cfr Corte di Giustizia 17 febbraio 2009 nC-465/07 ELGAFAJ)

* * *

Permesso di soggiorno per motivi umanitari (protezione umanitaria)

Ai sensi dell'art.5 comma 6 del D.Lgs 286/1998 il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere, altresì, adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

Occorre un esame dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento



della protezione sussidiaria o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madre di minori, ...).

* * *

Sempre il D.Lgs. n.251/2007, all'art.3, in tema di onere probatorio, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Dal complesso della norma risulta pertanto che la prospettazione del ricorrente deve essere suffragata da prove e nel caso in cui ciò non sia avvenuto, occorre procedere ad una valutazione dell'attendibilità e della verosimiglianza dei fatti esposti,



tenendo presente i criteri di valutazione legislativamente definiti.

La giurisprudenza ha poi precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile; il giudice, infatti, attraverso i propri poteri officiosi, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese d'origine (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n.27310). In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il quale dispone all'art.8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi



giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (Cass. Sez. Un. 17.11.2008 n.27310).

In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tutte le ipotesi di protezione internazionale previste dall'art.14 del D.Lgs. n.251/2007, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n.14998 del 16.07.2015).

* * * * *

3)

Venendo al concreto caso in esame ed al merito dell'impugnazione, avendo il ricorrente confermato completamente le circostanze dedotte davanti alla Commissione territoriale in data 16.01.2017 nella quasi totalità (a parte due precisazioni), occorre verificare, alla luce di quanto ulteriormente dichiarato in questo procedimento e prodotto, la fondatezza delle istanze e la credibilità e verosimiglianza dell'intero resoconto della vicenda personale narrata.

Il ricorrente ha paventato di essere fuggito dal Mali e di non volerci far ritorno per l'addotta insicurezza/instabilità politica del proprio Paese.

La vicenda è stata ritenuta dalla Commissione poco credibile, evidenziando alcune criticità e scarsa coerenza, che si ritiene il ricorrente non abbia superato con l'interrogatorio reso all'udienza e con la documentazione prodotta ai fini del riconoscimento di uno dei due tipi di protezione principale, essendo viepiù emerse circostanze valorizzabili al fine del riconoscimento della protezione umanitaria.



Ed invero:

-innanzitutto, il ricorrente in sede di audizione giudiziale confermava espressamente di non essere mai stato coinvolto in episodi di terrorismo o in attentati, peraltro riferendo che la spinta alla fuga dal Mali era sorta dal fatto che propri genitori ne furono vittima. Tale prospettazione, peraltro, appare poco verosimile e non altrimenti confortata, laddove egli non ha in alcun modo provato né circostanziato la perdita dei genitori in tali evenienze, anzi essendo risultato dalle fonti consultate che l'attentato terroristico avvenuto nel 2015 a Bamakò vide soltanto due vittime tra cui non è dato riscontrare il padre del sig.

(della cui presenza *in loco* tra l'altro non è stata minimamente fornita alcuna motivazione sostenibile);

-poco coerente e credibile poi è risultato che il avendo moglie con un figlio piccolo ed uno in arrivo (nato infatti poco dopo che egli espatriò), abbia potuto repentinamente andarsene, lasciando in tale paventata situazione di instabilità e pericolo (se c'era) proprio gli elementi della sua famiglia più stretti e più deboli. Non è chiaro tra l'altro perché in sede di audizione giudiziale egli abbia voluto rettificare quanto verbalizzato in Commissione, dichiarando che aveva solo un figlio e non due, atteso che viceversa aveva lì specificato le date di nascita di entrambi i bambini perché, infatti, egli di figli ne aveva proprio due;

-anche la narrazione circa il passaggio in Libia per soccorrere il fratello imprigionato è apparsa poco credibile e circostanziata, atteso che per sua stessa dichiarazione, si trovava ormai da tempo in Algeria, dove aveva trovato regolare lavoro e



veniva pagato, e stava appunto stabilizzando la sua situazione al fine di poter ricongiungersi con la moglie ed i figli (da cui la improbabilità che abbia potuto decidere di abbandonare tutto per recarsi in un luogo ancor più pericoloso).

Tutto ciò esclude innanzitutto che il possa considerarsi un "rifugiato" ed aver diritto al primo tipo di protezione richiesta, cioè sia un oggetto di "persecuzione" (cioè vittima almeno potenziale dell'ingiustizia) per razza, religione, opinione politica, nazionalità o appartenenza a un determinato gruppo sociale.

Né in altro modo le circostanze suddette fanno emergere la sussistenza di un "danno grave" in caso di rientro in Mali.

Né sotto il profilo di un rischio effettivo di subire un danno grave nelle forme di cui **all'art.14 lett. a) e b) del D.Lgs. n.251/2007**, cioè un rischio verosimile di essere sottoposto a *pena capitale* o a *trattamenti inumani e degradanti*.

Ma nemmeno nelle forme di cui **alla lett. c) dell'art 14 d.lgs. 251/2007**, atteso che non si ravvisa attualmente in Mali la presenza di un conflitto armato interno da cui può conseguire violenza indiscriminata, intendendosi per tale uno scontro tra forze governative ed un gruppo armato o tra più gruppi armati (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea 30.01.2014 n. 285/2012), sicché non può farsi applicazione della *ratio* espressa da Cass. 16.02.2012 n. 2294 in relazione alla mancata trasposizione nel nostro ordinamento dell'art 8 della direttiva 2004/83/Ce.

Nel passato problemi si sono evidenziati soltanto al nord del Mali.



L' "Aggiornamento sulla situazione socio-politica del Mali dal giugno 2016" redatto dal Ministero dell'Interno, Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, dà conto della permanenza di scontri concentrati nel Kidal per il controllo della regione, tanto che è stata condannata la violazione del cessate il fuoco e MINUSMA ha chiesto una immediata cessazione delle ostilità e ha annunciato l'intenzione di condurre un'indagine non appena la situazione di sicurezza lo avrebbe permesso. Il 9 agosto sono scoppiati combattimenti ancora una volta tra la CMA e Platform nei pressi di Adjlal, a 70 km a nord-est di Kidal e Touzik, nonostante una sospensione delle ostilità concordata dalla Commissione Tecnica per la Sicurezza il 2 agosto, scontro che ha provocato morti e feriti. Il 12 agosto, CMA e Platform hanno iniziato senza esito positivo colloqui svoltisi a Bamako per la cessazione delle ostilità e la coesistenza pacifica e di inclusione e per l'accelerazione dell'attuazione dell'accordo di pace. Il rapporto dà conto di come la lenta attuazione dell'accordo di pace abbia continuato ad alimentare la volatilità della situazione della sicurezza nel centro e nel nord del Mali, che a sua volta ha ulteriormente ostacolato i progressi sulla sua attuazione. Nel periodo in esame ci sono stati persistenti attacchi contro le forze del Mali e quelle internazionali; la ripresa degli scontri armati tra CMA e Platform ha aumentato la violenza.

Con riferimento ai diritti umani, il rapporto evidenzia casi di violazioni e abusi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale che ha coinvolto numerosi civili commessi soprattutto da parte dei gruppi armati firmatari, in particolare nella regione di Timbuktu. Il rapporto dà atto di come le indagini sui diritti umani condotte da MINUSMA in seguito ai combattimenti



nella regione di Kidal, abbiano confermato due casi di esecuzione/omicidio arbitrario, quattro casi di abuso fisico, un caso di sequestro, due casi di saccheggi, tre casi di maltrattamento e un caso di occupazione di un ospedale e di decine di civili anche spostati con la forza. Il Nord del Mali è caduto nella primavera del 2012 nelle mani dei jihadisti legati ad Al-Qaeda. Il rapporto dà atto di come il continuo intervento militare internazionale, iniziato nel gennaio 2013, abbia spinto i combattenti islamici lontano dai grandi centri abitati.

Nonostante un accordo di pace firmato nel 2015 volto a porre fine ad anni di lotta nel nord del Mali e girando la pagina del insediamento islamista del 2012, ampi tratti di paese subsahariana non sono ancora controllati da truppe del Mali e straniere.

Nel nord sono presenti numerosi gruppi armati. Oltre all'Aqmi, le formazioni jihadiste comprendono Al Morabitun (che ha rivendicato l'attentato di Bamako) e Ansar Dine, mentre i separatisti, inclusi l'Mnla e l'Alto consiglio per l'unità dell'Azawad (Hcua) agiscono nella colizione del Cma. Nel paese ci sono, inoltre, molti altri gruppi, comprese le milizie filogovernative Ganda Koy e Gatia.

Tale grave situazione ha indotto il Consiglio di sicurezza dell'Onu, come si legge nel rapporto di data 28.9.2017, ad esprimere vive preoccupazioni in particolare con riferimento alla ripresa degli scontri violenti tra gruppi armati firmatari dell'accordo, che denota un pressoché nullo progresso nell'applicazione dell'accordo di pace e la riconciliazione e la pressoché totale incapacità delle forze governative interinali, seppure con l'appoggio delle Nazioni Unite, di controllare il



territorio, detenendo il comando e garantendo il rispetto degli accordi assunti.

Il ha dichiarato espressamente di provenire dal sud del Paese, dalla città di Bamakò, e nelle aree del Mali del sud, viceversa, non si rinvencono problematiche di sorta, per cui deve essere escluso che in tale zona vi sia un conflitto armato per tale dovendosi intendere (Corte giustizia unione europea, caso C-285/12 Diakitév. BelgiumCGUE -Sentenza del 30 gennaio 2014) la situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, poiché le criticità, pur registrate, della situazione di quell'area sono inquadrabili al più in episodi di terrorismo e malavita comune, non già in un vero e proprio conflitto armato.

Resta, quindi, assorbita l'indagine sulla esistenza o meno di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato di livello -comunque - talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla sua vita o alla sua persona per la sua sola presenza sul territorio, (c.d. rischio generale).

La regione di provenienza costituisce, infatti, un elemento fondamentale nella valutazione del rischio in esame, in quanto rilevante per attuare il rimpatrio ed altre decisioni che possono riguardare la persona interessata.

Va, infine, escluso pure il rischio effettivo per il ricorrente di subire danni gravi in seguito a minacce specifiche subite in conseguenza delle circostanze personali narrate unite al contesto



di un livello minore di violenza indiscriminata (c.d. rischio specifico), in considerazione della mancanza di credibilità del ricorrente sopra riferita e motivata.

* * *

Quanto alla sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, va osservato che indubbiamente, essendo la protezione umanitaria rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione non può conseguire in modo automatico una volta accertata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, essa deve servire a fotografare una specifica condizione della persona, che prescinda vieppiù dal contesto più generale alla base della misura prevista dall'art. 14 D.lgs. 251/2007 (cfr. Cass. 27 novembre 2013, n. 26566; 17 ottobre 2014, n. 22111; 19 febbraio 2015, n. 3347; 9 ottobre 2017, n. 23604; Cass. 5 febbraio 2018, n. 2767, che ribadisce l'irrilevanza ai fini della protezione umanitaria di vicende di carattere strettamente privato e che la credibilità soggettiva del racconto vale anche per la protezione umanitaria. Nello stesso senso, v. Cass. 21 dicembre 2016, n. 26641).

Dovendo nell'eventualità valorizzarsi particolari condizioni personali attinenti allo stato di salute o più in generale di riduzione della possibilità di agire, occorre un esame dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma



caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali).

Nel caso di specie, se da un lato, non pare sussistere una situazione personale attuale rientrante nelle categorie di cui sopra, dall'altro però pare fondato valorizzare la *vulnerabilità* del RA per il livello molto avanzato di integrazione sociale in Italia.

Infatti, quanto alla possibile valutazione comparata tra le condizioni raggiunte nel paese ospitante rispetto a quelle del paese di origine, gli elementi addotti sono da ritenere rilevanti, poiché egli innanzitutto ha dato prova in sede di audizione di una perfetta padronanza della lingua italiana, e per ciò stesso quindi di una seria capacità d'inserimento tanto da poter essere sentito senza l'ausilio dell'interprete, ed ha anche fornito altri concreti indicatori della sua attuale situazione di integrazione (Cass. 23.2.2018, n. 4455 apre verso una nozione allargata della protezione umanitaria relativamente alla condizione raggiunta nel paese ospitante), in quanto ha dimostrato di aver frequentato fattivamente i corsi di lingua di livello non solo base ma anche superiore (A1 e A2), di essere occupato a tempo pieno in molteplici attività lavorative, dalla vigilanza al lavoro in ristorazione ed in agricoltura, di aver frequentato e concluso la Scuola secondaria di primo grado con giudizio di idoneità, oltre



allo svolgimento di volontariato, nonché di essere in procinto di acquisire la patente di guida.

Il ricorrente ha corredato la sua istanza con molteplici produzioni, le certificazioni dei corsi di lingua e le certificazioni del percorso scolastico 2017/2018 presso il CPIA di

(doc.4), i contratti di lavoro a tempo determinato prorogati con

e con la ditta e da ultimo la trasformazione del suo rapporto con

da tempo determinato a indeterminato (con anche copia di buste paga ecc. doc.2), il certificato di qualifica di saldatore acquisito nel 2017 (doc.3).

Ciò, costituisce elemento indicativo della sussistenza di impedimenti all'allontanamento derivanti dall'esigenza di non arrecare un danno sproporzionato alla sua vita privata, garantito dall'art. 8 CEDU, obbligo internazionale indirettamente richiamato dall'art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 286 del 1998 e dall'art. 32 del D. Lgs. n. 25/2008 (ipotesi in parte menzionata anche dalla circolare del 31 luglio 2015 della Commissione Nazionale per il diritto di asilo) e dunque elemento utile al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Occorre rammentare in proposito che l'art. 8 CEDU assicura una tutela distinta sia alla vita familiare che alla vita privata, la cui nozione, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, è ampia, non soggetta ad una definizione esaustiva, che comprende l'integrità fisica e morale della persona e può, dunque, includere numerosi aspetti dell'identità di un individuo, tra cui quello relativo ad una vita lavorativa legalmente avviata.



Per questi motivi, sono dunque ravvisabili elementi tali da integrare i presupposti per la concessione del permesso in questione, in quanto si ritiene che se il ricorrente rientrasse nel proprio paese d'origine "incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità" (Cass. 3347/15), idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte quotidiane.

* * *

Nulla va statuito in punto spese, perché l'amministrazione intimata non si è difesa.

Il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 20.03.2017, ha chiesto la liquidazione delle spese a carico dello Stato e la stessa potrà essere fatta con separato provvedimento ai sensi degli artt. 82, 83 comma 3 bis, 130 e 136 d.p.r. 115/2002, solo una volta verificata la permanenza dei requisiti per la detta ammissione.

* * *

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così dispone:

- 1) annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona del 19.01.2017, notificato il 20.02.2017, limitatamente alla parte in cui non ha ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del [D. Lgs. n. 286](#) del 1998, che pertanto riconosce e rigetta nel resto il ricorso;
- 2) dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nato in



MALI in data 01/12/1989, di nazionalità maliana c.f.
del permesso di soggiorno ai sensi dell' art. [5](#)
[comma 6](#) del [D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#);

3) visti gli artt. 82,83, comma 3 *bis*, 130 e 136 d.p.r. 115/2002,
provvede con separato provvedimento sulla richiesta di
liquidazione come da motivazione.

Si comunichi alla ricorrente, alla Commissione Territoriale di
Verona, nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, li 08.04.2019

Il Giudice

Dott. ssa Luisa Ricci

